23666/18
CRON. 7578/18
REP. 26498/18

N. R.G. 65447/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65447/2013 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.

, con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in VIA ROMA presso il difensore avv.

ATTORI

contro

CONDOMINIO con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

come verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Condominio di ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 9.057,76, oltre interessi e spese di procedura in virtù di oneri condominiali dovuti al consuntivo gestione Condominio esercizio 2011e preventivo gestione Condominio esercizio 2012, approvato con

Scanned by CamScanner

delibera del 10.04.2012e stati di riparto, emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data 11.06.2013.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione contestando la domanda nel merito e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed in via istruttoria l'espletamento di una consulenza contabile.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, respinta la richiesta di CTU, disposta l'interruzione del processo per il decesso della parte è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ed accettata all'udienza del 15.10.2018 con richiesta di rinvio per formalizzazione dell'accordo.

All'udienza del 1911.2018 il procuratore della parte opponente revocava il precedente consenso prestato alla proposta conciliativa ex art. 185 bis CPC.

Per tali ragioni la causa veniva rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 07.12.2018.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

Lette le conclusioni delle parti e richiamati i precedenti provvedimenti istruttori ed evidenziando, con particolare riferimento a due aspetti ritenuti fondamentali per la soluzione della vicenda, che pertengono in primo luogo alle motivazioni circa il rigetto dell'ammissione della CTU di natura contabile ed a quelle che hanno indotto il giudicante alla formulazione della proposta conciliativa, deve osservarsi che la presente opposizione deve essere respinta.

Secondo principi consolidati in materia ed espressi nell'ordinanza di rigetto della CTU nel giudizio di opposizione non possono avanzarsi doglianze circa l'erroneità del riparto di spese degli oneri condominiali che trovano la loro fonte nelle delibere assembleari approvative degli specifici ordini del giorno.

Ed infatti il singolo condomino dispone di ordinari mezzi di impugnazione delle delibere assembleari ai sensi degli artt. 1137 e ss CC qualora intende avanzare delle doglianze circa l'erroneità dei conteggi di riparto degli oneri tra i condomini, sicchè, se non annullata o sospesa in seguito all'esperimento dell'azione ordinaria di annullamento, la delibera assembleare costituisce titolo per la legittima richiesta di decreto ingiuntivo, rimanendo onere a carico della parte opponente la prova della sussistenza degli elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione ed all'opposto la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito secondo gli ordinari schemi previsti per l'istituto dell'onus probandi.

Scanned by CamScanner

Nella fattispecie in esame la parte opponente ha avanzato una serie di contestazioni circa le modalità erronee del riparto degli oneri a decorrere dagli anni 90, omettendo di far valere tutte le eccezioni con gli opportuni strumenti impugnatori. Ne consegue che le delibere approvative della contabilità condominiale sono ormai definitive e 'passate in giudicato'.

Per tali ragioni la richiesta di CTU deve considerarsi inammissibile in quanto è precluso certamente qualsiasi riesame delle contestazioni avverso le delibere di cui si tratte, approvative dei conti e dei relativi stati di riparto.

Da ciò deve ulteriormente osservarsi che in considerazione della constatazione della genericità dell'opposizione e dell'avvenuto pagamento dell'intero importo del decreto ingiuntivo, era stata formulata ex art. 185 bis CPC una proposta conciliativa, accettata un primo momento da entrambe le parti nonostante richiesta di differimento per la formalizzazione definitiva dell'accordo, poi rifiutata in modo postumo nella successiva udienza.

Da quanto osservato sin qui e non emergendo valide ed idonee motivazioni, il rifiuto come manifestato dalla odierna opponente non si mostra giustificato né corroborato da elementi documentali, essendo rimaste le doglianze non provate.

Ne segue che seppure il decreto ingiuntivo va soggetto a revoca in quanto la parte opponente ha provveduto a pagare interamente il proprio debito, tuttavia le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte opponente medesimo atteso l'esito della lite e l'avvenuto pagamento in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo odierno, spese che terranno conto dell'immotivato rifiuto all'adesione alla proposta conciliativa del giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) Revoca il decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento;
2) Respinge l'opposizione;
3) Condanna altresì a rimborsare al condominio di le spese di lite, che si liquidano in 4.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge..

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15.30 ed allegazione al verbale.

Scanned by CamScanner

Roma, 10 dicembre 2018

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta

Scanned by CamScanner